



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Decreto semplificazioni fiscali: le novità

Premessa

Con il lo schema di decreto legislativo "semplificazioni fiscali" (la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrà avvenire entro e non oltre il 30.11.2014), il Governo ha **attuato quanto previsto dalla legge delega in materia di riduzione degli adempimenti fiscali**. Tra gli interventi che **risultano di particolare interesse si segnala l'abrogazione della responsabilità solidale negli appalti**: per effetto di tale previsione **vengono ridotti i vincoli ad oggi sussistenti tra i soggetti che sono collegati in un rapporto di appalto o di subappalto**.

Vengono, inoltre, **aboliti alcuni adempimenti di carattere formale**: vengono **eliminati i modelli ad hoc per l'esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale/trasparenza fiscale**, vengono **ampliati i casi di esonero per la dichiarazione di successione**, viene prevista la **riduzione della comunicazione black list ad adempimento annuale e viene disposto l'ampliamento della soglia di esonero a 10.000 euro**, per le operazioni in regime di **non imponibilità IVA**, effettuate **nel 2015** nei confronti degli **esportatori abituali**, i soggetti **fornitori** dei medesimi non dovranno più trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle lettere di intento ricevute, **l'iscrizione all'archivio VIES avviene con opzione all'atto di attribuzione della partita IVA non sarà, dunque, più necessario attendere che trascorran 30 giorni** dalla manifestazione dell'opzione.

Vediamo, di seguito, le principali novità, ricordando da subito che alcune delle disposizioni prevedono una decorrenza diversa rispetto a quella ordinaria pervista per l'entrata in vigore del decreto legislativo

Le novità contenute nel DLGS semplificazioni fiscali

Modello 730 precompilato

In materia di dichiarazione dei redditi ed, in particolare, in riferimento alla presentazione dei modelli 730, **viene introdotto in via sperimentale l'invio al contribuente della dichiarazione dei redditi precompilata dall'Agenzia delle Entrate.** Per la predisposizione della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate utilizzerà tutti i dati contenuti nell'anagrafe tributaria, i **dati inviati da soggetti terzi** (banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i **dati contenuti nelle certificazioni che sono state rilasciate al contribuente dai sostituti d'imposta.**

A partire dal 2015 verrà messa a disposizione entro il 15 aprile la dichiarazione, che il contribuente potrà accettare o modificare.

Il contribuente potrà accedere alla propria dichiarazione precompilata attraverso uno dei seguenti canali:

CANALI DI INVIO

| | |
|-----------------|--|
| I canali | Direttamente online tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate. |
| | Conferendo apposita delega al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale. |
| | Conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato. |
| | Direttamente tramite ulteriori canali telematici che saranno individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. |

Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente può essere accettata o modificata dal contribuente.

Va presentata, unitamente alla relativa documentazione, entro i prescritti termini:

- all'Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica;
- al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- a un CAF o a un professionista abilitato.

Se la dichiarazione precompilata è presentata direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, **senza modifiche, non si procederà al controllo**. Se invece, la dichiarazione precompilata presenterà modifiche, effettuate mediante CAF o professionista, il controllo formale verrà effettuato nei confronti di questi ultimi.

Quanto argomentato si applica dal 2015 con riferimento ai redditi riferiti all'anno d'imposta 2014.

Se nella dichiarazione viene apposto un **visto di conformità infedele**, i soggetti che lo hanno sottoscritto sono tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbe stata richiesta al contribuente. Resta, comunque, la possibilità di trasmettere una dichiarazione rettificativa ovvero una comunicazione dei dati relativi alla rettifica entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa e in tale ipotesi la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione; sanzione che può essere ravveduta con la riduzione a 1/8.

In ipotesi di dichiarazione rettificativa, il contribuente sarà tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi in ipotesi di dichiarazione rettificativa.

Tale ultima norma entra in vigore **dall'assistenza prestata nel 2015**.

Invio del CU

In riferimento alla **comunicazione unica** (che a partire dal 2015 non riguarderà solamente i lavoratori dipendenti ma anche le partite Iva), l'articolo 2 del D.Lgs. prevede **che i sostituti d'imposta dovranno inviare tale comunicazione entro il 7 marzo di ogni anno**.

I dati della comunicazione saranno quelli che verranno utilizzati per la compilazione, entro il 15 aprile, delle dichiarazioni precompilate da mettere a disposizioni ai dipendenti ed ai pensionati.

In riferimento all'invio delle certificazioni si segnala che diventerà applicabile, nel caso di omissione, una **sanzione ad hoc pari a 100 euro per ogni modello omesso** (non si applicherà più disposizione prevista dal D.Lgs. n.472/97 art. 12 in materia di concorso di violazioni e violazioni continuate). Se la trasmissione

della certificazione è errata e viene corretta e trasmessa entro i 5 giorni successivi, la sanzione non si applica.

La disposizione si applica dal 2015 con riferimento ai redditi riferiti all'anno d'imposta 2014.

**Comunicazione
dati su oneri
deducibili e
detraibili**

Sempre al fine di garantire la predisposizione del 730 precompilato entro il 15 aprile di ogni anno **viene previsto l'anticipo delle comunicazioni relative ad alcuni oneri deducibili e detraibili** (mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali). Secondo le nuove disposizioni, contenute nell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, **tali dati dovranno essere comunicati** da parte dei soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, **entro il 28.02 di ogni anno.**

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi, **ospedali, medici e farmacie dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria**, i dati relativi alle prestazioni effettuate nel 2015 con esclusione di quelli relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.

Anche in questo caso **si rende applicabile la nuova sanzione pari a 100 euro per ogni comunicazione omessa**, salvo nel caso in cui l'interessato provveda ad effettuare la comunicazione entro 5 giorni dalla scadenza, oppure entro 5 giorni dalla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate.

La disposizione si applica dal 2015.

**Presentazione
della
dichiarazione**

Il termine di presentazione della dichiarazione vengono riuniti alla data del 07.07 di ogni anno. Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti scadenze:

**NUOVO TERMINE DEL
07.07**

Termine per la **presentazione** della dichiarazione per soggetti che percepiscono redditi da lavoro e assimilato (entro aprile per i sostituti d'imposta ed entro maggio per i professionisti abilitati)

Termine per la **consegna** ai contribuenti della dichiarazione da parte di CAF (31.05) e sostituti (15.06)

Termine per la **trasmissione** dei dati della dichiarazione da parte di CAF (30.06), professionisti e sostituti (30.06)

Si specifica che le disposizioni contenute nel dlgs non prevedono l'invio della dichiarazione congiunta per i due coniugi: a questi verrà inviata singolarmente la propria dichiarazione dei redditi, che potrà successivamente essere presentata secondo la modalità scelta.

Si evidenzia che **nel caso di accettazione della dichiarazione precompilata, il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà in ogni caso verificare la spettanza di detrazioni, deduzioni e agevolazioni** (viene escluso, quindi, il mero controllo formale).

La disposizione si applica dal 2015 con riferimento ai redditi riferiti all'anno d'imposta 2014.

Compensi per invio telematico dichiarazioni

Vengono modificate le disposizioni relative al **compenso per l'invio telematico delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati**: un decreto di prossima emanazione (emanazione prevista entro il 30 novembre) individuerà i nuovi criteri di determinazione del compenso.

I nuovi compensi si applicheranno a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.

Uniformazione addizionali comunali e regionali

In materia di addizionali comunali e regionali si segnala che **viene prevista una modifica: per semplificare il meccanismo di applicazione si prenderà in considerazione il domicilio fiscale vigente al 01.01 di ogni anno.**

L'acconto dell'addizionale comunale, secondo le nuove disposizioni, dovrà essere versato con la **stessa aliquota utilizzata l'anno precedente.**

Trattamento fiscale della somministrazione

Secondo quanto previsto dalla modifica introdotta con l'articolo 10 dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, **le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate**

**di alimenti e
bevande per i
professionisti**

direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono.

I professionisti, pertanto, non dovranno più riaddebitare in fattura tali spese al committente e non possono considerare il loro ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

La disposizione si applica dal periodo in corso al 31.12.2015.

**Dichiarazione di
successione e
rimborsi
d'imposta**

In materia di **dichiarazione di successione la presenza di crediti d'imposta a favore del *de cuius* non comporta più la necessità di presentare una dichiarazione integrativa.** Nel caso in cui avvenga il **rimborso a seguito della dichiarazione di successione, l'Agenzia terrà conto di tale versamento nella determinazione dell'imposta di successione.**

Viene previsto, altresì, l'esonero dalla dichiarazione di successione quando **l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari.**

Possono essere, inoltre, sostituiti da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- gli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
- l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata dai quali risulta
- l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima
- lesi;
- l'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16,
- comma l, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla
- lettera c) dello stesso articolo e comma;
- gli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché
- delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.

L'Agenzia delle Entrate può chiedere i documenti in originale o in copia autentica.

| | |
|--|--|
| | <p>Le disposizioni entrano in vigore con l'entrata in vigore del D.Lgs.</p> |
| <p>Comunicazione per il risparmio energetico</p> | <p>In riferimento alla disciplina del risparmio energetico si deve segnalare una modifica in riferimento all'obbligatorietà dell'adempimento comunicativo previsto qualora i lavori non vengano conclusi nello stesso periodo d'imposta in cui vengono avviati: viene abrogata la disposizione, pertanto nella predetta ipotesi i contribuenti non saranno più tenuti a presentare la dichiarazione in oggetto.</p> <p>Le disposizioni entrano in vigore con l'entrata in vigore del D.Lgs.</p> |
| <p>Rimborsi d'imposta</p> | <p>Viene previsto l'ampliamento della soglia, da 5.000 a 15.000 euro, entro cui non sono richiesti particolari adempimenti per ottenere i rimborsi d'imposta ed, inoltre, non vengono più posti limiti in riferimento ai contribuenti non a rischio che presentano solo la dichiarazione con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</p> <p>Viene stabilito che non è più necessaria la garanzia per ottenere un rimborso di importo superiore a 15.000 euro, fatta eccezione in alcune ipotesi specifiche, in cui il contribuente deve ritenersi a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> → soggetti ad inizio attività; → soggetti a fine attività; → soggetti interessati dalla notifica di avvisi di accertamento; → presentazione di dichiarazioni prive di visto di conformità. <p>Viene previsto, inoltre, che l'agente della riscossione provveda ad effettuare i versamenti senza che il contribuente sia tenuto ad effettuare alcuna richiesta di interessi sulle somme da rimborsare.</p> <p>Infine, con uno o più decreti Mef saranno individuate le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria. È previsto anche un provvedimento delle Entrate per stabilire modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi.</p> |
| <p>Conglobamento di opzioni nella dichiarazione dei</p> | <p>Ii contribuenti che intendono esercitare talune opzioni non sono più tenuti a presentare apposito modello, ma potranno fare la richiesta direttamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi o</p> |

redditi/IRAP

IRAP.

Secondo quanto previsto dall'articolo 16 del dlgs, infatti, **vengono aboliti i seguenti modelli e le relative funzionalità saranno assorbite dalla presentazione delle predette dichiarazioni:**

- **consolidato nazionale;**
- **trasparenza fiscale;**
- **tonnage tax.**

Le disposizioni entrano in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

Modelli di dichiarazione e periodi d'imposta

Secondo quanto previsto dall'articolo 17, le società con periodo d'imposta coincidente/non coincidente con l'anno solare sono tenute a presentare la dichiarazione secondo i seguenti criteri:

- per i **soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dovrà essere utilizzato il modello di dichiarazione pubblicato il 31.01 dell'anno successivo;**
- per i **soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il modello di dichiarazione pubblicato entro il 31.01 di ogni anno dovrà essere utilizzato per il periodo d'imposta in corso al 31.12 dell'anno precedente a quello di approvazione.**

In altre parole, è stata uniformata la scelta del modello dichiarativo per le società di persone alle regole in essere per quelle di capitali (se il periodo comprende il 31 dicembre, si utilizza il modello "nuovo").

Inoltre, il **versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione IRAP:**

- da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni va effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa;
- le società o associazioni di cui all'art. 5 TUIR in ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, devono effettuare i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Le disposizioni entrano in vigore con l'entrata in vigore del D.Lgs.

Società in perdita sistemica

Il periodo di osservazione da prendere in riferimento per l'applicazione della disciplina della perdita sistemica **viene ampliato da tre a cinque anni**. Viene previsto che **tali disposizioni**, in deroga allo statuto del contribuente, **potranno essere applicate per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 01.01.2014/31.12.2014.**

Per il periodo d'imposta 2014 la disciplina sulle società in perdita fiscale troverà applicazione per il periodo d'imposta 2014 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta (2009-2010-2011-2012-2013) ovvero sia in perdita fiscale per quattro periodi (2009-2010-2011-2012-2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo.

Esportatore abituale e fornitori

Vengono **introdotte alcune modifiche in materia di adempimenti nel rapporto fornitore – esportatore abituale**, con **particolare riguardo alle comunicazioni da effettuare all'agenzia delle entrate.**

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, **l'esportatore abituale invia all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella lettera d'intento che sarà consegnata al fornitore.** L'esportatore abituale, in seguito, consegna al proprio fornitore la lettera d'intento unitamente alla ricevuta di prestazione della medesima all'Agenzia.

Vengono previste, inoltre, **le seguenti modifiche:**

- viene eliminato l'obbligo, in capo al fornitore dell'esportatore abituale di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute;
- l'onere di comunicazione all'Agenzia viene trasferito in capo all'esportatore abituale che fruisce della non imponibilità della prestazione;
- l'Agenzia rilascia apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall'esportatore abituale;
- l'esportatore abituale consegna al proprio fornitore o prestatore la lettera d'intento trasmessa all'Agenzia, unitamente alla copia della ricevuta di presentazione della stessa;
- il fornitore potrà, solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento e la relativa ricevuta effettuare l'operazione senza applicazione dell'imposta;
- il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione,

unitamente alla ricevuta, di cui deve riscontrare telematicamente l'avvenuto rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate per non incorrere in sanzioni;

→ il fornitore o prestatore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA nei confronti di singoli esportatori abituali.

Le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015. È previsto un provvedimento delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Comunicazioni black list

Con l'approvazione definitiva del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali cambiano volto le **comunicazioni** delle operazioni IVA con i **paradisi fiscali** disciplinate dall'art. 1 del DL 40/2010. Le novità riguardano la **periodicità**, che passa da mensile o trimestrale ad **annuale**, e la **soglia minima** al di sotto della quale il monitoraggio **non è obbligatorio**, elevata da 500 euro a 10.000 euro; entrambe le novità si applicano alle **operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.**

VIES

Il decreto sulle semplificazioni fiscali rende immediatamente operativa l'**opzione** esercitata da un soggetto passivo IVA per l'**inclusione** nella **banca dati VIES**. **Non sarà**, dunque, **più necessario** attendere che trascorrono **30 giorni** dalla manifestazione dell'opzione (in sede di inizio attività o successivamente) per potere effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi.

Viene previsto, inoltre, una **riduzione dei dati da indicare in riferimento alle operazioni intracomunitarie**, tra cui al momento si annovera il numero di fattura, la data, il codice identificativo della prestazione, la modalità di erogazione del servizio, la modalità di incasso o pagamento, il paese di pagamento.

Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti, indicherà il contenuto della comunicazione.

Le disposizioni entrano in vigore con l'entrata in vigore del D.Lgs.

Adempimenti fiscali di committenti, proponenti e mandanti in materia di provvigioni

Secondo le disposizioni attualmente in vigore **i committenti, i proponenti ed i mandanti, in qualità di sostituti d'imposta, devono effettuare una ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.** La ritenuta, in via generale, **è da applicare al 50% dell'ammontare delle provvigioni, ma secondo le nuove disposizioni, qualora i percipienti dichiarino ai loro committenti di avvalersi di dipendenti o terzi, la ritenuta deve essere calcolata sul 20% delle provvigioni.** La comunicazione deve essere effettuata entro il 31.12 di ogni anno solare e ha valore per l'intero anno solare successivo.

Viene ora prevista la validità fino a revoca della dichiarazione rilasciata. La presentazione della dichiarazione inerente alla ritenuta per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari deve essere inviata via PEC.

La disposizione entra in vigore con apposito Decreto Ministeriale.

Responsabilità solidale per gli appalti

Secondo quanto previsto dall'articolo 35 della legge n. 223/2006 **l'appaltatore ed il subappaltatore sono legati da responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta.** Il committente, invece, **viene sanzionato qualora provvede ad effettuare i pagamenti senza aver verificato la regolarità fiscale dei soggetti che hanno partecipato all'appalto.**

Con il decreto legislativo in commento viene prevista l'abrogazione di tali disposizioni.

Rimane, invece, ancora in vigore la disposizione concernente i trattamenti retributivi e contributivi spettanti ai lavoratori nell'ambito di un appalto o di un subappalto: **viene introdotta una specificazione secondo cui il committente che si sostituisce al pagamento dei lavoratori di appaltatori e subappaltatori assume la funzione di sostituto d'imposta** (anche in riferimento alle ritenute).

Società in liquidazione

Relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 2495 cc **in materia di cancellazione delle società viene stabilito che agli effetti fiscali l'estinzione della società ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di**

cancellazione del registro delle imprese.

In riferimento alla responsabilità dei soci **viene inserita una presunzione sulla base della quale il riparto di liquidazione viene ritenuto almeno uguale al valore della quota di partecipazione, salvo prova contraria.**

In riferimento alle **società in liquidazione** viene **modificata la disciplina sulla responsabilità per debiti fiscali, che si estende ai periodi anteriori ed in qualsiasi ipotesi di assegnazione di attività ai creditori prima di aver soddisfatto i crediti tributari.**

Le disposizioni entrano in vigore con l'entrata in vigore del D.Lgs.

IVA e attività di intrattenimento

Viene introdotta una modifica in materia di **detrazione forfettaria dell'IVA a favore delle imprese che svolgono attività di intrattenimento.**

Viene previsto, in particolare, che **la detrazione forfettaria è fissata al 50% dell'IVA a debito, ridotta ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione e ad un terzo per le cessioni e concessioni di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica.** La modifica ha l'effetto di aumentare al 50% la detrazione forfettaria riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione.

La disposizione entra in vigore con l'entrata in vigore del D.Lgs.

Spese per omaggi

Le **spese per omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro** sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi. **Ai fini IVA, viene parificato il valore soglia a 50 euro.**

Le disposizioni entrano in vigore con l'entrata in vigore del D.Lgs.

Individuazione abitazione non di lusso

Vengono previste alcune **modifiche in materia di individuazione delle abitazioni per cui si può fruire delle agevolazioni prima casa ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4%.** Viene stabilito che **per l'individuazione del carattere "non di lusso" si deve tenere conto solamente della categoria catastale dell'abitazione** (sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione prima casa, quindi, le classi A1, A8 E A9).



La disposizione entra in vigore con l'entrata in vigore del D.Lgs.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti